

L'autorizzazione a pubblicare¹ dell'Archivio Centrale dello Stato è stata inviata in data 1 marzo 2014. Al provvedimento è stato assegnato il numero "AUT 1159/2014" da riprodurre in didascalia.

È proibita la riproduzione e l'utilizzazione anche solo parziale del documento senza l'autorizzazione dell'Archivio Centrale dello Stato

¹La richiesta di pubblicare il documento è stata protocollata all'Archivio Centrale dello Stato in data 17 febbraio 2014 con il numero 693/43.13.00.

ARCHIVIO CASFARELLI

n.° 10 (16924) / 1.07.1873

Aut. Giordani 1873



Regia Corte di Appello di Roma

COPIA ESECUTIVA DI SENTENZA

In Nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE SECONDO

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

La Corte d'Appello di Roma

Prima Sezione Civile

Ha proferito la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA SOMMARIA

Inscritta al N.° 353 del Ruolo Generale di Spedizione

Fra

Il sig. Del Gallo Alessandro Marchese di Rocca-
giovane possidente domiciliato in Roma appel-

lante rappresentato dal Procuratore signor Achille Saraiva.

E

Il sig. Conte Gaetano Andreozzi nella sua qualità di legale Amministratore del minore di lui figlio Conte Pietro Andreozzi domiciliato in Roma Via della Mercede N.° 12 altro appellato, rappresentato dal Procuratore sig. Filippo Corazzini.


E

Il signor Duca Don Giuseppe Caffarelli già Conte Negroni possidente domiciliato in Roma Via Condotti N.° 61 appellato, rappresentato dal Procuratore sig. Pietro Cavi.

E

Il Nobil Uomo sig. Marchese Luigi Lepri possidente domiciliato in Roma appellato rappresentato dal Procuratore sig. Gioacchino Pediconi.

Esposto il fatto della causa i Procuratori hanno letto le conclusioni rispettive le quali sono del seguente tenore.



CONCLUSIONE SARAIVA

Che all'Ecc^{ma} Regia Corte piaccia, premessa la riunione delle due citazioni di appello contro la Sentenza di primo grado prodotto dai Signori Marchese di Rocca-giovane e Conte Gaetano Andreozzi nel nome e previa la rejezione di ogni contraria e diversa istanza eccezione e conclusione, accogliere in ogni sua parte quello interposto dal sig. Conte Andreozzi.

Per l'effetto di cui sopra riparare la Sentenza stessa di primo grado in quanto concerne la esclusione in essa contenuta delle domande di cui all'originario atto di citazione Del Gallo del dì 18 Marzo 1871 e per i conseguenti effetti facendo ciò che i primi Giudici far doveano e non fecero, accogliere tutte e singole conclusioni dello stesso Marchese Alessandro Del Gallo prese nella comparsa Conclusionale di primo grado in data 30 Aprile 1872 e quindi.

Dichiarare secondo le leggi Romane vigenti all'epoca del Testamento del Cavalier Baldassare Caffarelli, e l'articolo 834 Cod. Civ. nulla e di niuno effetto quella parte delle disposizioni testamentarie del Cavalier Baldassare Caffarelli, con la quale si conferiva al Pontefice pro tempore la facoltà di rinvestire della primogenitura istituita dal Cavalier Baldassare Caffarelli un gentiluomo Romano nel caso della totale cessazione dei discendenti Maschi dei propri nipoti designati dallo stesso testatore.

Dichiarare che la dipendenza masculina de' suddetti nepoti del Testatore da esso designati, tuttavia ed anche al presente perdura nelle persone dei signori Marchese Del Gallo Alessandro, Andreozzi Conte Pietro, Lepri Marchese Luigi, tutti discendenti di femmine appartenenti alla discendenza di Alessandro Caffarelli Seniore altro dei Nepoti dello stesso Testatore Cavalier Baldassare chiamati con la discendenza masculina.

Dipendentemente da ciò; dichiarare altresì nullo, e come non avvenuto ed incapace di qualsiasi giuridico effetto il Rescritto Pontificio del dì due Marzo Mille ottocento settantuno, col quale fu investito della primogenitura il Conte Giuseppe Negroni e tale nullità ed inefficacia tanto per mancanza di facoltà nel Pontefice ad effettuare tale nomina, quanto perchè il rescritto suddetto fu orretiziamente e surretiziamente carpito dal suddetto Pontefice al quale furono esposte cose non vere e le vere taciute, e dichiarare conseguentemente nulla, non solo la ordinanza in data undici Marzo 1871 del Conte Negroni riportata dalla Camera di Consiglio del 1.º Turno dell'ora cessato Tribunale di Roma esclusivamente fondata sopra il rescritto Pontificio, orretiziamente ottenuto, e nulla egualmente l'apprensione del possesso da parte di esso sig. conte Negroni fatta col Ministero del Corsore Bertoni sotto i dì 15, 16, 17 Marzo 1872 sopra i beni della Primogenitura.

Ordinare lo sfratto del Cavalier Conte Giuseppe Negroni dai fondi primogeniali per mancanza di qualunque legittimo titolo nel medesimo a possederli.

Nel concorso dei Signori Marchese Alessandro Del Gallo, Conte Pietro Andreozzi, ed il Marchese Luigi Lepri ed anche se così piaccia dello stesso signor Conte Negroni pei diritti di sangue, che indipendentemente dal Rescritto Pontificio al medesimo è piaciuto allegare in corso d'istruzione della presente causa, dichiarare che il possesso della primogenitura istituita dal Cavalier Baldassare Caffarelli spetta ed appartiene allo stesso signor Alessandro Del Gallo Marchese di Roccagiovane, che alla qualità di discendente maschio *ex foemina* ad esso comune con tutti gli altri Collitiganti aggiunge pur quella della qualità primogeniale per essere desso il Primogenito nella discendenza di Gaetano Caffarelli, presso la quale trovasi e deve conservarsi la primogenitura stessa a fronte di altre linee ancorchè poziori al presente emanate già da lungo tempo.

A tale effetto ordinare la immissione del lodato sig. Alessandro Del Gallo Marchese di Roccagiovane al possesso della primogenitura suddetta, e di tutti i beni di qualunque sorta alla medesima spettanti, esclusione affatto il Negroni attuale possessore dei medesimi, e qualunque altro convenuto.

Condannare il citato Conte Negroni a favore del suddetto signor Marchese Del Gallo alla restituzione dei frutti percetti dai fondi primogeniali, ed all' uopo prefiggere al medesimo un breve termine ad esibire il relativo Conto di d. frutti, con riserva delle ulteriori providenze nel caso che detto conto non venga emesso nel termine.

Condannare lo stesso Citato conte Negroni, o chiunque altro sarà di ragione alle spese del procedimento di 1° e 2° grado compresi gli onorarii di avvocato, ed ai danni da liquidarsi.

CONCLUSIONI CORAZZINI

Che piaccia a cotesta Eccellentissima Corte, rejetta ogni contraria eccezione, accogliere l'appello del conte Andreozi, ed in riparazione della Sentenza di prima istanza emanata dal Tribunale Civile di Roma li 16 luglio 1872.

1° Decretare che la primogenitura istituita dalla chiara memoria di D. Baldassare Caffarelli con testamento del giorno sette agosto 1870 fu progressiva nei maschi discendenti dal Seniore Alessandro Caffarelli per via di femmine.

2° Quante volte si creda necessario ed opportuno dichiarare nullo o inefficace il rescritto Pontificio del giorno due marzo 1871 tanto in ciò che riguarda la nomina del conte Giuseppe Negroni alla detta primogenitura, quanto in quello che concerne la prestazione assegnata al marchese Luigi Lepri e suoi discendenti.

3° Dichiarare nulla e revocare la ordinanza d'immissione dello stesso Negroni al possesso dei beni della primogenitura emanata dal cessato Tribunale di prima istanza il giorno undici marzo 1871.

4° Ordinare la immissione dell'ist. Andreozi al possesso dei beni stessi per essere egli unicamente chiamato

al godimento della primogenitura in preferenza dei signori Del Gallo Negroni e Lepri e per tale effetto rilasciargli ogni mandato necessario ed opportuno.

5° Condannare il signor conte Negroni alla restituzione dei frutti percetti dai beni suddetti e tanto esso quanto gli altri Del Gallo e Lepri alla rifazione delle spese del giudizio.

CONCLUSIONE CAVI

Piaccia all' Illma Corte ordinare che senza tenere a calcolo il Decreto dell' Illustrissimo Presidente del giorno 14 ottobre 1872 si debba discutere questa causa con rito formale.

CONCLUSIONE PEDICONI

Che piaccia alla Regia Corte di respingere l' appello interposto dal Marchese Alessandro Del Gallo, e dal cavalier Pietro Andreozzi contro la Sentenza del R. Tribunale Civile di Roma dei dieciotto luglio 1872 salvo nella seconda delle suddette due ipotesi il diritto al marchese Lepri di ottenere la materiale immissione al possesso della primogenitura, e colla condanna dei soccombenti alle spese di questo secondo grado.

Indi hanno arringato per l' appellante Del Gallo i signori avvocati Augusto Rossi ed Adriano Mari per l' altro appellante Andreozzi gli Avvocati Augusto Cataldi e Pasquale Stanislao Mancini, per l' appellato conte Negroni l' avvocato Antonio Gior-

dani — e per l'altro appellato Marchese Lepri l'avvocato Guido Marucchi.

Il pubblico Ministero rappresentato dal signor avvocato cavalier Luigi Arnoldi sostituito Procuratore Generale del Re si è rimesso alla saviezza della Corte.

La Corte

Ritenuto che Baldassare Caffarelli nel suo testamento scritto in Roma nell'anno mille ottocento settanta fece le seguenti disposizioni. 7670

Enumerati, qualificandoli col titolo di gloriosi, il suo Padre, avo, bisavo paterni; per sostenimento e *mantenimento della famiglia o Casa di Caffarelli* ordinò di tutti i suoi beni una primogenitura a questo modo. Esso testatore celibe avea un fratello Gaspare padre di quattro figli maschi Giovan Pietro, Francesco, Alessandro, e Niccolò e di due femmine Virginia e Anastasia. Chiamò adunque primo erede Gian Pietro primogenito del suo fratello Gaspare: gli sostituì in perpetuo *tutti i suoi discendenti maschi per ordine di primogenitura talmente che li miei beni devono andare di primogenitura in primogenitura finchè ce ne saranno, serbata sempre la primogenitura ed unione nei beni in un solo, e morendo tutti i predetti discendenti sostituì l'altro nipoté Francesco e tutti li suoi discendenti maschi in perpetuo con ordine però della primogenitura come sopra, e così sostituì appresso il terzo genito de suoi nepoti Alessan-*

dro e tutti i suoi discendenti maschi e come sopra e poi il quarto genito Niccola allo stesso modo e infine generalmente tutti i figli *maschi* del suo fratello Gaspare e *tutti i loro discendenti maschi in perpetuo, servato però l'ordine della primogenitura ed integrità dei beni.*

Morendo poi ciascuno dei suoi nepoti maschi ex *fratre senza lasciare di se figli e discendenti e mancando in qualsivoglia tempo i detti figli e discendenti maschi,* in tal caso chiamò per ordine come sopra i primogeniti maschi d' un suo più lontano agnato Pietro Caffarelli e di Lucrezia Caetani sua moglie. E temendo forse non si credesse che la sua predilezione fosse per i figli di questi coniugi, anzichè per l'agnazione Caffarelli, volle specificato che ancorchè morisse detta Lucrezia, e Pietro prendesse altra moglie e ne avesse figli maschi fossero chiamati anche questi e così tutti gli altri discendenti maschi di Pietro in perpetuo collo stesso ordine di *primogenitura* = *Prosiegue = E mancando tutti i predetti sostituisco come sopra il primogenito maschio della signora Donna Virginia mia nipote e tutti gli altri discendenti maschi in infinito; ed a quelli sostituisco il primogenito maschio della signora D. Anastasia e tutti discendenti maschi in infinito della predetta; ripetendo sempre come volea l'ordine della primogenitura e l'unità dei beni. Ordino però a questi cognati invitati alla primogenitura di lasciare intieramente il proprio cognome ed arme, e pigliare il solo nome ed Arma dei Caffarelli; ed in caso di contravvenzione succeda quello che è successivamente chiamato. In fine perchè questa sussidiaria agnazione artificiale non avesse mai fine, diè facoltà*

all'ultimo chiamato di adottare un gentiluomo romano con che pigli il nome e l'arme della famiglia per la perpetuazione della robba e famiglia di Caffarelli. E non facendo l'ultimo chiamato l'adozione o arrogazione, oppure mancando la discendenza masculina di detti arrogati o adottati, supplicava il Pontefice pro tempore che nominasse egli un gentiluomo romano acciò il medesimo e i suoi discendenti maschi in infinitum succedano nella mia eredità con li medesimi vincoli di primogenitura ed altri pesi di sopra espressi, e quindi lo supplicava di nuovo a voler fare tal nominazione ogni volta che manchi la discendenza masculina nominata per primo.

Non è poi da pretermettere che nello stesso testamento si legge anche la esclusione generale delle femmine con queste parole « *Dichiaro inoltre circa le mie sostituzioni che intendo sempre essere escluse le femmine* ». E v'è uno spiccatissimo voto di agnazione in ogni parte del testamento. Imperocchè oltre le parole riportate in principio, proibisce ogni alienazione per qualsivoglia causa urgentissima eziandio di schiavitù e di alimenti; e ne assegna questa ragione acciò tutta la robba si conservi sempre e in perpetuo, si mantenga unita ed intatta per il lustro e mantenimento di casa Caffarelli. E in altro luogo « *acciò tutta la robba mia si conservi perpetuamente in casa Caffarelli* ». Ed ordinò appresso che ogni possessore della primogenitura in perpetuo ed in infinito rinvestisse ogni anno 300 scudi perchè il desiderio mio è stato sempre ed è solo che la robba mia si conservi sempre come sopra, ma si aumenti in

beneficio della nostra casa. Dopo la morte del testatore il nipote Giovan Pietro primo chiamato e così il secondogenito Francesco essendo mancati senza lasciar prole la primogenitura ricadde al terzo nipote Alessandro, da lui passò al suo figlio Baldassare che la trasmise al suo primogenito chiamato anch'esso Alessandro. A questi morì il solo figlio maschio in tenera età, restandogli due figlie femmine Costanza e Marianna. Previde dunque Alessandro che dove egli non avesse avuto altri figli maschi, la eredità primogeniale poteva essere contesa alla sua discendenza del suo fratello secondogenito Gaetano. Si combinò tra fratelli di supplicare il Pontefice che permettesse il giudizio preventivo, rimettendolo alla Rota, e fu accordato il dubbio *An Cajetano ejusque filiis masculis competat jus succedendi in casu*, nel caso cioè che l'attuale possessore Alessandro morisse senza figli maschi.

E la Rota a Sezioni riunite, o come si diceva allora, *Videntibus omnibus*, rispose affermative e in due successivi esperimenti rimase = Indecisis = come risulta dalle tre decisioni Romana successionis quoad primogenituram Balthaxaris Caffarelli del 2 Maggio 1785 e 3 Febbraro e 9 Giugno 1786 avanti Resta. Che queste due decisioni ponessero fine alla lite sia per Sentenza, sia per rinunzia, non può ragionevolmente mettersi in dubbio, mentre che morto Alessandro pacificamente successe a lui nella primogenitura il suo fratello Gaetano, a questi il suo figlio Gaetano pur esso e a lui il figlio Giuseppe ultimo agnato della Casa Caffarelli che mancò in Roma il 31 Gennaro 1871

sull'eredità fideicommissaria del quale verte la presente questione.

Imperocchè il Conte Giuseppe Negroni cugino dell'ultimo possessore, come figlio primogenito di Carolina Caffarelli, Zia materna del medesimo, ritenendo che estinta l'agnazione Caffarelli, e mancate eziandio le due linee cognate espressamente chiamate da Virginia e Anastasia Sorelle del primo possessore e non avendo l'ultimo chiamato adottato alcuno, la nomina alla primogenitura non ancora abolita, spettasse al Pontefice in forza del testamento lo supplicò a voler nominare lui. E con rescritto 2 Marzo 1871 ottenne questa nomina, col peso però aggiuntovi contro l'espressa volontà del testatore, di pagare in perpetuo Lire annue Settemila cinquecento a Luigi Lepri figlio secondogenito di quella Costanza Caffarelli, nel cui interesse principalmente il suo padre Alessandro sostenne con infelice esito la lite in Rota contro il fratello Gaetano.

In forza della nomina il Negroni ottenne l'11 Marzo 1871 dal Tribunale Civile di Roma l'Ordinanza d'immissione al possesso.

Pel primo insorse contro il Negroni il Marchese Del Gallo qualificandosi come chiamato nel testamento di Baldassare Caffarelli quale discendente maschio di femmina e primo chiamato ora come il primogenito più prossimo dell'ultimo possessore, perchè era figlio primogenito di Anna Curtilepri figlia di Teresa Caffarelli sorella primogenita di Gaetano padre dell'ultimo gravato, mentre Carolina Negroni non era che secondogenita.

Poco dopo uscì fuori altro pretendente Pietro Andreozzi minore, assistito dal suo padre Gaetano. Questi riteneva in genere la stessa tesi di Del Gallo che fossero chiamati nel testamento dopo gli agnati anche i maschi delle femmine, è perciò inefficace la nomina Pontificia. Ma sosteneva essere egli il chiamato, perchè diceva doversi guardare nel caso non alla maggior parentela coll'ultimo possessore, ma bensì alla prerogativa della linea. E che egli essendo il primogenito nella linea della sua bisavola Costanza esclusa dalla Rota, attesa l'esistenza di Gaetano zio paterno di lei, estinta ora la linea agnatizia, e dovendosi far passaggio alla cognatizia, era egli il primogenito della detta linea. Chiamò quindi in giudizio tanto il Negroni che si era immesso nel possesso dei beni quanto il Lepri sul motivo della pensione delle Lire settemila cinquecento. Il Tribunale Civile di Roma al quale eran state portate tali questioni riunì le istanze di Del Gallo e Andreozzi contro Negroni e Lepri. Il quale Lepri e Negroni mentre concordavano insieme nel sostenere l'efficacia del rescritto che a Negroni dava l'eredità, a Lepri la pensione, subordinatamente si difendevano ancora per diritto proprio ciascuno nel proprio interesse. Imperocchè il Negroni diceva che ove fossero chiamati i discendenti maschi delle femmine si dovea guardare alla prossimità coll'ultimo gravato col quale esso Negroni è in quarto grado, mentre Del Gallo è in quinto. Il Lepri invece concordava con Andreozzi che in tal caso dovesse passare la primogenitura alla linea di Costanza, ma diceva dovere essere preferito

egli a Pietro Andreozzi congiunto alla linea Caffarelli per doppio mezzo femminile mentre esso Lepri era figlio precisamente della detta Costanza.

Il Tribunale con sentenza del di diciotto Luglio milleottocentosestantadue, rigettò la istanza di Del Gallo e di Andreozzi e li condannò a tutte le spese a favor di Negroni, e ad una sola quarta parte in favore del Lepri. Da tal sentenza Del Gallo e Andreozzi appellarono entrambi a questa Corte.

Considerando come non era a soffermarsi sull'incidente proposto dal Negroni, che la causa si rimettesse al rito formale, mentre tutta la questione volgevasi sulla interpretazione del testamento e sulla efficacia della nomina pontificia; nè vi poteano essere altri documenti da produrre, e tutte le parti ampiamente avevano già sviluppate le loro ragioni in voce e in iscritto.

Considerando sul merito come non si poneva in dubbio dai collitiganti che durante l'agnazione Caffarelli i maschi discendenti dalle femmine Caffarelli non fossero chiamati. D'altronde ciò era stato deciso dalla Rota e il parere di lei era stato seguito per tre generazioni successive senz'opposizione per parte di alcuno. Però sostenevasi da Andreozzi e da Del Gallo che i maschi delle femmine avevano una vocazione sussidiaria, dopo estinta la linea agnaticia e questa era la prima questione.

Che se una tal vocazione venisse ammessa dalla Corte derogava allora la questione seconda, tra i varii pretendenti cognati chi dovesse essere il preferito. La

quale si suddivideva in più questioni subalterne. Prima se dovessero preferirsi i discendenti maschi di Costanza figlia di quell' Alessandro Seniore primogenito che sostenne la lite preventiva in Rota contro il suo fratello Gaetano ; e posto che se nasceva altra controversia subalterna tra Luigi Lepri figlio Secondogenito di Costanza , e l' Andreozzi nipote ex foemina di Alessandro giuniore primogenito della detta Costanza. Che se invece si fosse ritenuto che la primogenitura una volta entrata nella linea di Gaetano , dovesse anche estinti gli agnati passare preferibilmente ai cognati da detto Gaetano discendenti ; allora era da esaminare l' altro punto , se cioè dovesse il Del Gallo in rappresentanza della sua Ava Teresa Caffarelli primogenita anteporsi al Negroni figlio di Carolina Secongenita non attesa la maggior prossimità di parentela che all' ultimo gravato stringeva il Negroni.

Però tal vocazione sussidiaria dei maschi delle femmine dopo estinta l' agnazione non si trova che avesse fondamento nè nella lettera nè nello spirito delle tavole testamentarie ; talchè non era discutibile la controversia d' investigare quale ordine intendesse il testatore di determinare per una sostituzione alla quale non avea pensato giammai.

Considerando infatti come al pari che in qualunque giudizio anche in quello di vocazione a un fedecompresso l' istante dee provare la sua vocazione. Ora Andreozzi e Del Gallo la traggono da quelle parole del testamento dove sono chiamati *prima tutti i discendenti maschi da Giovan-Pietro di primogenito , e primogenito*

finchè ve ne saranno, e poi quelli di Francesco, e poi quelli di Alessandro stipite dei contendenti, e poi quelli di tutti gli altri figli di Gaspare.

E quindi mancando in qualsivoglia tempo i figli e discendenti maschi chiama la linea d' un' altro agnato Pietro. Ora se sotto nome di discendenti maschi il testatore intendeva anche i maschi delle femmine; è manifesto che essi hanno la loro sede di vocazione ciascuno nella sua linea; poichè il testatore dice *finchè ce ne saranno*, nè chiama la linea seguente se non che *mancando tutti i predetti discendenti*; cioè tanto i maschi dei maschi, quanto i maschi delle femmine, secondo ciò che gli attori intendono. Dunque se i maschi delle femmine sono per quelle parole chiamati; essi doveano in ciascuna linea essere preferiti ai maschi dei maschi della linea seguente *finchè ve ne saranno*. Non si dee passare all' altra linea, ha detto il testatore, *se non estinti tutti i discendenti della prima*. Or dunque i cognati sono chiamati ciascuno nella sua linea per ordine di primogenitura non prettamente regolare, ma soltanto scritta pel sesso maschile per volontà del testatore che non chiamò altri che i maschi, e allora dovea avere la preferenza la linea ed il grado, e la causa in Rota avrebbe dovuta esser decisa in senso contrario, ovvero bisognerà dire che non sono chiamati affatto in tal Sede, ma tolto loro questo luogo — è affatto impossibile di trovare in quale altra parte del testamento fossero chiamati i cognati discendenti dai figli maschi di Gaspare. Imperocchè *in ultimo spero* il testatore volle rinnovare l' agnazione artificialmente,

ma in questo caso chiama espressamente i figli maschi di Virginia e di Anastasia e non altri, e non parla affatto di maschi delle femmine delle linee antecedenti. Ma vuole che l'ultimo chiamato *adotti* e non adottando prega il Pontefice a nominargli un nuovo erede. Ed anche da quest'ultime vocazioni sussidiarie chiaro apparisce come il testatore nella prima vocazione di tutti i discendenti maschi di Gaspare suo fratello, e poi di quello del suo lontano agnato Pietro, non intese chiamare che i maschi agnati. Imperocchè non ignorava egli certo che i maschi delle femmine avrebbero portato non il cognome Caffarelli, ma sì quello del padre loro. Eppure egli così geloso del lustro di questo nome solamente allora quando chiama i figli di Virginia ed Anastasia impone loro *di lasciare intieramente il proprio cognome ed arma, pigliando il sol nome ed arme di Caffarelli*, lo che gli stava tanto a cuore che minacciò la caducità in caso d'inadempimento. E lo stesso ripete quando all'ultimo chiamato da facoltà di adottare « *con che pigli il nome e l'arme della famiglia per la perpetuazione della Robba e famiglia Caffarelli* ». E quando infine prega il Pontefice a nominare ripete che debba succedere con li medesimi vincoli di primogenitura ed altri pesi di sopra espressi.

Ne sembra ragionevole il dire che quest'obbligo si debba intendere a tutti imposto benchè non scritto, perchè al testatore tanto era a cuore. Imperocchè si comprende bene che imposto una volta un peso ai primi chiamati, e ripetuto pei secondi s'intenda ripetuto anche pei terzi, benchè non espresso per giusta inter-

pretazione di volontà; ma è differente la cosa nel caso inverso, il fatto del peso non imposto ai primi; ma imposto per la prima volta ai secondi eredi dee avere una spiegazione, la quale nel caso è appunto naturalissima questa che egli intendeva i maschi chiamati di sopra, non esser altri che i maschi i quali già avevano il cognome Caffarelli.

Considerando ciò apparire anche da questo che il testatore usò indifferentemente la parola *discendenti maschi*; e le altre *discendenza mascolina*. Infatti dove prega il Pontefice a nominargli un successore dice = E mancando la *predetta discendenza mascolina* e quindi ogni volta che manchi la *discendenza mascolina nominata per primo*.

Chiamando egli questa discendenza mascolina predetta, o nominata viene chiaro a significare che per lui tanto era dire discendenti maschi, quanto discendenza mascolina. Ma discendenza nel linguaggio comune vale *per linea*, dunque quando egli chiamò i discendenti maschi intese chiamare la linea maschile, o in altri termini i maschi di maschi.

Considerando come nel testamento del Caffarelli spicca ovunque un voto d'agnazione così intenso, e ripetuto come da vari brami sopracitati e che è inutile il ripetere che è quasi impossibile supporre che chi dopo chiamate le quattro linee, e più se ve ne fossero state de' suoi nepoti andò cercando un lontano agnato per costituirlo altro stipite, e solo in ultimo chiamò i maschi delle due nepoti Virginia ed Anastasia che a se note doveano pur essergli più care, intendesse poi

sin nella prima linea del primo chiamato introdurre i maschi delle femmine estranei alla sua casa.

Si aggiunga la esclusione delle femmine per modo di regola colla parola *sempre*. Nè si dica ; sono escluse le femmine non i maschi delle femmine. Imperocchè se avesse detto di escludere i maschi delle femmine questa non sarebbe più congettura di volontà che unita alle altre fa forza, ma sarebbe una volontà espressa che non ammetterebbe nemmeno la possibilità d'una questione. D'altronde nessun bisogno egli avea di escludere le femmine, posto che mai non le avea chiamate. Imperocchè che egli esigesse sempre la qualità mascolina nei suoi eredi, quali chiama sempre *figli maschi, discendenti maschi*; non può contestarsi e non è contestato. Dunque escludendo le femmine non potea aver altro intendimento se non ut supra. Se non escluderle come mezzo, ossia come traduci. E tale interpretazione è confortata anche dal riflesso che la detta esclusione è scritta nel testamento dopo la sostituzione dei figli maschi di Virginia e di Anastasia. Quasi volesse dire che tranne le due nipoti a se note ed espressamente nominate come traduci in ultima sfera e quando niuno agnato più vi fosse della famiglia Caffarelli ; altre donne non potessero mai esser non chiamate perchè ciò era fuori dubbio ; ma nemmeno esser traduci e piuttosto dovesse aver luogo l'adozione e la nomina del Pontefice.

Considerando come nemmeno potean trar sussidio gli attori dal voto della perpetuità , quasi che esclusi i maschi delle femmine si vada contro al voto della perpetuità espressa dal testatore.

Imperocchè per quanto le cose umane il permettano, egli vi provvide in un modo più acconcio che non avrebbe potuto fare dove avesse chiamati i maschi tutti anche per linea femminile. Egli diede all'ultimo chiamato la facoltà di adottare, e non adottando pregò il Pontefice a nominare esso chi avesse voluto in un genere niente ristretto, contentandosi che fosse un gentiluomo romano, parola certo suscettibile di larghissima interpretazione, massimamente se questa dovea esser fatta dal Pontefice che era Principe insieme. Nulla aggiungeva dunque all'effetto della perpetuità la chiamata dei cognati. Ed infine il tutto si riduce quanto a questi, al rendere la primogenitura in tal caso piuttosto elettiva che regolare.

Imperocchè è bene a supporre che l'adottante avrebbe facilmente non avendo figli maschi prescelto i suoi parenti, ed anche il Pontefice non avrebbe nominato un estraneo, se non dove non vi fossero cognati, come anche il fatto ha dimostrato.

Considerando come dopo tutto ciò dovendosi interpretare la volontà dei testatori, considerato bene il contesto tutto del testamento e secondo l'impressione che essa fa ad un uomo di buon senso, appunto come facevano i nostri antichi giureconsulti, sarebbe ozioso il trattenersi a lungo sulle regole ed eccezioni forensi in materia fidecommissaria alla quale andando appresso senza discernimento si corre spesso il rischio di far dire ai testatori ciò che non hanno mai pensato.

Basterà dunque osservar brevemente, come se con le parole figli discendenti maschi secondo le leggi ro-

mane , le quali non escludevano dalla successione nella linea discendentale i nipoti maschi o femmine che fossero , si intendeva parlare del solo sesso mascolino della persona e non della sua agnazione ; dopo però gli Statuti medioevali che escludevano le femmine e i cognati anche dalla eredità dei loro ascendenti maschi , e dopo resi comuni i fidecommessi progressivi per la conservazione delle famiglie , nell' intelligenza e discorso comune , molto facilmente la parola di *discendenti maschi* si prendeva per maschi agnati. La giurisprudenza però giustamente si opponeva a che questa improprietà di linguaggio si accettasse nel foro senza congetture valedoli che persuadessero avere il testore inteso così.

E qui la teorica di Fulgosio , la quale però dee ceder sempre a forti presunzioni contrarie e massime nei testamenti antichi come questo , scritti quando le massime antiagnatizie ancora non avevano avuto quello sviluppo che dilatandosi col tempo ha dato poi impulso all' abolizione dei vecchi Statuti. E mano mano che queste massime si allargavano nelle scuole e nel foro , anche i Tribunali più facilmente le accoglievano, dacchè era manifesto che decadendo le idee agnatizie minor presunzione vi era che i testatori , o i legali loro consultori non avessero parlato più chiaro, se veramente avessero voluto escludere i cognati. Ma qui abbiamo a interpretare un testamento che un patrizio romano appassionato per la sua nobile famiglia scrisse due secoli fa : le congetture dell' esclusione delle femmine per modo di regola , il voto ardentissimo del-

l'agnazione, l'obbligo del nome e d'armi imposto ai cognati chiamati sussidiariamente e non ai primi chiamati agnati, le incongruità che seguirebbero da una diversa interpretazione; l'aver il testatore usato non solo le parole discendenti maschi, ma anche per ben due volte le parole *discendenza mascolina* che è quanto a dire *linea mascolina*; tutto ciò era un cumulo di argomenti tali che persuadevano avere il Caffarelli colle parole *discendenti maschi* inteso unicamente di parlare dei *maschi agnati*.

E ad ogni modo la prova della loro sostituzione che gli attori dovean fare, ne restava talmente indebolita che non giungeva a fornire quella piena dimostrazione del loro diritto che incombe all'attore. Ma vi era anzi una prova contraria. Imperocchè soprattutto stringeva l'argomento addotto in principio che cioè i cognati, non sostengono ora più come nel secolo passato avanti la Rota la vocazione nelle prime linee dove è parlato di *discendenti maschi*; ma bensì immaginano una vocazione sussidiaria dopo estinte tutte le linee chiamate della quale certo non vi è traccia nel testamento.

Considerando come a tutto ciò è da aggiungere che anche in questo senso fu interpretato il testamento Caffarelli, poco meno di un secolo fa dalla piena Rota. Sulle quali decisioni citate a brani e contorte dagli attori secondo il loro intendimento, era necessario dir qualche cosa, onde il loro vero senso apparisca. La questione era se a Gaetano e ai suoi figli maschi dovesse toccare la primogenitura, caso che il suo fratello

primogenito Alessandro morisse senza figli maschi , e fu detto di sì. Naturalmente la Rota non dovea giudicare che quella questione e non decidere cosa si avesse a fare dove la linea maschile di Gaetano si estinguesse lo che accadde novant' anni dopo ; e potea anche non accadere , perciò si leggono nelle decisioni quelle parole *super exstantibus adhuc masculis agnatis, et quandiu extarent masculi agnati* ; e più modestamente altrove *eo saltem casu quo masculi agnati adhuc superessent* dec. 1. N. 11. Ma ciò si accennava per non uscir fuori della questione che allora si agitava.

E d'altronde era pur vero che i cognati che fossero discesi da Virginia ed Anastasia erano espressamente chiamati dopo estinta tutta la linea agnatizia Caffarelli. Però i motivi della Rota sono tutti fondati sul punto che le parole del testamento non chiamarono affatto i discendenti maschi delle femmine , dei figli maschi di Gaspare. In fatti era manifesto che se sotto il nome di discendenti maschi fossero compresi anche i maschi delle femmine, questi per la prerogativa della linea avrebbero vinto gli agnati. Ma fu risposto che sotto quel nome di discendenti maschi nel caso non poteano intendersi che i maschi dei maschi , e che i maschi delle femmine non aveano vocazione. Così nella decis. prima num. 14. *Licet enim testator primogenituram condere intellexerit, non alios tamen in ea succedere voluit, nisi eos qui certa pollerent qualitate, scilicet masculi essent ex masculis. Cum igitur de qualificata primogenitura ageretur, nullius sane pon-*

deris erat lineae praerogativa neque ullum ex ea praesidium desumere potuerunt foeminae earumque discendentes. Nam lineae potioritas iis tantum prodest qui vocationem, praeferunt testatoris, *non item, iis qui vocatione destituuntur.* » E egualmente nell' ultim. decis. num. 10. Cum igitur haec foeminarum exclusio *omnia tempora omnesque casus comprehendat*, quisque intelligit sensu suo per modum regulae generalis; (ut inquam proagnati) fuisse adiectam proindeque *foeminas earumque masculos* a successione repellere ob eam precipue rationem quia excluso medio etiam ii esclusi videntur qui ab hoc medio tamquam ab infecta radice proficiscuntur. = Nell' invocare adunque l' Andreozzi e Del Gallo quelle parole del testamento nel senso che comprendono anche loro, vanno contro l' autorità non già d' una regiudicata, perchè diversa era la quistione, ma però d' un metodo d' interpretazione dello stesso testamento, di che oggi si tratta stabilito da un Tribunale Supremo a sezioni riunite, lo che ciascun vede di quanta autorità sia. Non resterebbe però ad essi che di provare di essere chiamati in sussidio dopo tutte le linee invitate, e prima degli adottati, o dei nominati dal Pontefice. Ma le vocazioni son tutte concatenate l' una all' altra, ne vi è luogo d' introdurne altra. Massimamente poi trattandosi d' un fedecommesso trasversale, dove nemmeno può valere quella congettura di pietà di cui nella L. Cumarus, dacchè Baldassarre morì celibe, e nessuno dei contendenti discese da lui.

Considerando come esclusa la vocazione dei cognati le istanze Andreozzi e di Lepri doveano esser rigettate, e nemmeno era luogo a deliberare sulla efficacia, o meno della nomina Pontificia, poichè essi non avendo alcun interesse non hanno diritto ad oppugnarlo. Il Negroni per vincere non ha bisogno di allegare alcun diritto proprio, ma gli basta il nome *jus actoris* e ciò dovea dichiararsi, perchè la sentenza di primo grado avea riconosciuto il suo diritto in forza della nomina Pontificia, contro la quale potrebbe soltanto insorgere (qualora per qualsivoglia motivo lo credessero inefficace) gli interessati, cioè gli eredi legittimi di Giuseppe ma non mai nè Andreozzi nè Del Gallo.

Considerando che in seguito di ciò questi dovean esser condannati alle spese di appello a favor di Negroni; tra il Lepri e il Negroni poi doveano compensarsi dacchè concordavano nella tesi principale e la subordinata era inutile. E così Lepri verso gli appellanti non ha diritto a spese dacchè egli non vince in una parte.

Per questi motivi

La Corte

Senza soffermarsi allo incidente di rito promosso dal Negroni, rigetta tanto l'appello proposto da Alessandro Del Gallo il di ventidue Ottobre Milleottocento settantadue, quanto l'altro proposto il ventinove detto da Gaetano Andreozzi nella qualità di padre e legittimo Amministratore dei beni del figlio minore Pietro, avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Roma sedici Luglio Milleottocento settantadue.

Dichiara che per carenza di azione negli appellanti non è luogo a deliberare quanto alla efficacia o meno della nomina Pontificia in data due Marzo Milleottocento settantuno, = salvo i diritti degli eredi legittimi di Giuseppe Caffarelli se e come di ragione.

Condanna i detti Andreozzi e Del Gallo alle spese di appello a favore di Giuseppe Negroni, per la liquidazione delle quali delega il Consigliere Bruni, dichiara compensate le spese dell'intero giudizio tra il Negroni e Luigi Lepri, e tra quest'ultimo e Andreozzi e Del Gallo.

Così fatto e deciso in Roma nella camera del Consiglio della Corte di Appello Prima Sezione Civile il giorno ventitre Luglio Milleottocento settantatre dai signori Avvocato Miraglia Sua Eccza commendatore Professore Giuseppe Senatore del Regno Primo Presidente. De Sanctis cavalier Giuseppe, Bruni, cavalier Giacomo, Lauri cavalier Antonio, e Samarelli cavalier Mauro Consiglieri i quali hanno sottoscritto.

Menzione dei Registri

(I) Reg. a Roma li 20 Giugno 1870 in 17 pagine e Postille Vol. 3 atti privati Vol. 47 num. 2604 ricevute una lira e venti cent. 51.

Ricevitore Q. Pieratti.

(II) e (III). Non soggette a registro

(IV) Non soggette a registro

(V) Registrata a Roma li 22 Luglio 1872 Vol. 10 num. 6454. Esatte £. 6; 00.

Miraglia
De Sanctis
Bruni estensore
Samarelli
Lauri
Ammirati V. C.

La Sentenza suestesa e stata pubblicata a mente di legge dal sottoscritto Vice Cancelliere alla pubblica Udienza oggi ventidue Agosto Milleottocento settantatre.
Ammirati V. C.

Comandiamo a tutti gli Uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Rilasciata la presente copia in forma esecutiva a favore del Duca Don Giuseppe Caffarelli già conte Negroui rappresentato dal procuratore signor Cavi Pietro.
Conforme all' originale.

Roma dalla cancelleria della Corte di Appello questo di cinque Settembre 1873.

Per il Cancelliere
Ammirati V. C.